

*COMUNE DI AULLA*  
*PROVINCIA DI MASSA CARRARA*

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche**  
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica**

## **Indice generale**

1. INTRODUZIONE .....
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Aulla, con atto del Consiglio comunale n. 02 del 28/03/2015 approvava il *"Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house"* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, così come fatto dal Comune di Aulla, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).


Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la "società-tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di "Organismo Tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Il Comune di Aulla ha le seguenti partecipazioni:



Con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 30/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

## MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Gaia S.p.A	Diretta	Gestione del servizio Idrico Integrato	0.09%	Produce un servizio di interesse generale a rete
Edilizia Residenziale Pubblica	Diretta	Gestione alloggi di Edilizia Residenziale	6.06%	Produce un servizio di interesse generale
Reti ambiente S.p.a	Diretta	Gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati	0.007%	Propedeutica alla produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e di servizi di interesse generale.

## AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione/Alienazione quote	Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara	5.38%	Tutte le attività della società sono cessate e si sta procedendo all'approvazione del bilancio finale di liquidazione, per poi procedere alla cancellazione dal registro delle imprese.
	Pallerone 2000 srl	10%	Con Delibera di Giunta Comunale N°126 del 23/11/2018, l'Amministrazione ha incaricato un legale di promuovere azione sociale di responsabilità ai sensi dell'articolo 2476 e ss Codice Civile verso gli amministratori e per quanto opportuno, nei confronti degli altri organi societari della "Pallerone 2000 Srl"; infatti, nonostante i numerosi solleciti, la società non ha approvato i bilanci a partire dall'anno 2010, di fatto impedendo al Comune di Aulla di dare esecuzione alle decisioni assunte in Consiglio Comunale in sede di razionalizzazione per mancanza del valore di riferimento, costituito dal valore azionario.
Liquidazione	Cat società per azioni	0.38%	Il concordato sta proseguendo secondo le modalità stabilite, l'ultima relazione del commissario giudiziale non evidenzia criticità, residuando una liquidità di circa 730.000,00 euro, in attesa delle vendite immobiliari.

	Lunigiana Acque	2.14%	La lunghissima vicenda relativa al contratto di cessione a GAIA SpA si è finalmente conclusa in data 22.12.2017, con Rogito del Notaio Bianchi (atto Registrato a Massa Carrara il 29.12.2017 n. 7540 Serie T) con cui è stato riconosciuto l'importo complessivo di euro 2.024.038 con il contestuale pagamento di un acconto di 700.000 € Il saldo è previsto al 31.12.2018, con contestuale pagamento di tutti i creditori.
	Terme di Equi SPA	0.63%	Con sentenza n°31 del 25/09/2018 il tribunale di Massa ha dichiarato il fallimento della società Terme di Equi Spa in liquidazione e concordato preventivo. La prima udienza si terrà il giorno 16/01/2019 per l'esame dello Stato Passivo.
Fusione/Incorporazione			

## 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"* al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.



Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

### 3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n °38 del 30/09/2017, questo Comune ha provveduto ad *attivare e proseguire*, le *attività* necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati in particolar modo per determinare il valore delle azioni della società Pallerone 2000 srl . La ricognizione effettuata *rende opportuna l'adozione di* un nuovo piano di razionalizzazione, infatti le azioni della società Agenzia Energetica provinciale non verranno cedute, in quanto la società è stata posta in liquidazione.

Il nuovo Piano di razionalizzazione prevede ,dunque, quanto segue:

#### AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Modalità di attuazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di attuazione
Cessione/Alienazione quote	Pallerone 2000 srl	10%	31/12/2019
Liquidazione	Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara	5.38%	30/06/2019
	Cat società per azioni	0.38%	31/12/2021
	Lunigiana Acque	2.14%	31/12/2019
	Terme di Equi SPA	0.63%	31/12/2021
Fusione/Incorporazione			

Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute, non risultano ulteriori elementi significativi da evidenziare e si conferma quindi il loro mantenimento.

#### 4. CONCLUSIONI

*Rispetto al piano di razionalizzazione straordinario approvato con delibera n° 38 del 30/09/2017, la società Eams srl è stata posta in liquidazione volontaria, con cessione ramo aziendale controlli a Sevas Controlli di Lucca. Quindi sarà, a questo punto, Sevas Controlli a fondersi per incorporazione in ARRR spa, conferendo anche i controlli di Carrara, dei comuni della Lunigiana, di Massa e Montignoso.*

*Al termine della liquidazione di Eams srl, presumibilmente nel primo semestre 2019, la società provvederà, al verificarsi delle condizioni di possibilità, a liquidare le quote di partecipazione ai comuni.*

*Per quanto riguarda la società Pallerone 2000 srl, l'assenza di un bilancio e di uno Stato patrimoniale non ha consentito (e a tutt'oggi non consente) al Comune di Aulla di dar corso alle decisioni consiliari, assunte con deliberazione di C.C. n°38 del 30/09/2017, in quanto non disponeva del valor economico delle azioni possedute;*

*Infatti con nota prot. 15763 del 26/09/2017 il Presidente della "Pallerone 2000 srl" dichiarava che dall'anno 2010 i bilanci della società non sono stati approvati, ma che sono in perdita, indicandone le cifre;*

*In particolare con nota prot. 11556 del 18/07/2017, il dipendente comunale Mauro Marcelli, in qualità di consigliere della "Pallerone 2000 Srl", chiedeva di predisporre il progetto di bilancio da portare all'approvazione dei soci, rammentando le responsabilità in termini di risarcimento danni alla Società, ai soci e ai terzi, in caso di inadempienza e in data 24/10/2017, con nota prot. N° 17694, presentava le proprie dimissioni dall'incarico.*

*Con nota prot. 18/06/2018 lo stesso Mauro Marcelli, invitava il Consiglio di Amministrazione a prendere atto delle proprie dimissioni e sollecitava nuovamente la predisposizione del progetto di bilancio.*

*Quindi l'ente ha nuovamente sollecitato la predisposizione dei Bilanci con nota N° 17219 del 01/10/2018.*

*Costretti dal protrarsi dell'inadempienza della società, con Delibera di Giunta Comunale N°126 del 23/11/2018, l'Amministrazione ha incaricato un legale di promuovere azione sociale di responsabilità ai sensi dell'articolo 2476 e ss Codice Civile verso gli amministratori e per quanto opportuno, nei confronti degli altri organi societari della "Pallerone 2000 Srl"; La nuova proposta di piano di razionalizzazione non comporta nessun beneficio e nessun nuovo costo per il Comune di Aulla.*

*I tempi delle azioni conseguenti rispetto al nuovo piano di razionalizzazione, sono stati desunti dalle indicazioni dei liquidatori e serviranno per espletare le diverse fasi del processo liquidatorio.*

*I tempi per la cessione delle quote della Pallerone 2000 srl sono strettamente legati al procedimento che si verrà ad instaurare a seguito dell'incarico conferito dalla delibera sopra citata.*

Aulla, li 12/12/2018

Il Dirigente del terzo settore

Dot. Mostarda Renzo

